



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE IV - POLITICHE, NORMATIVA E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI PER I CONSUMATORI. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA

**Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Articolo 7 del D.M. 31 luglio 2024. Modalità, termini e criteri per il finanziamento della Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore 2025 – 2026 e definizione di aspetti operativi di cui all'Avviso sulle competenze digitali del 29 novembre 2024.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

**VISTO**, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*", come da ultimo modificato dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 (convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 204) recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", il quale all'art. 2 dispone, tra l'altro, che "*Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy*";

**VISTO** in particolare l'art. 28, comma 1, lett. c) del suddetto d.lgs. n. 300/1999 e ss.mm.ii. che attribuisce al Ministero, tra le altre, le competenze in materia di politiche per i consumatori;

**VISTO** il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 174, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*";

**CONSIDERATO** che nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del made in Italy è istituito il capitolo n. 1650 denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, con cui il dott. Gianfrancesco Romeo è stato



nominato Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2024 (registrato presso la Corte dei Conti in data 12/08/2024 n. 1268) con cui sono state individuate le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2024 – 2026;

**VISTO** l'articolo 7 (Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore), comma 1 del predetto D.M. 31 luglio 2024 con cui è stata assegnata alla Direzione Generale Consumatori e Mercato (di seguito DGMC) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito MIMIT) - per il biennio 2025-2026 - la somma di € 10.000.000,00 *“per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità, anche in modalità digitale, previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli fisici aperti ai consumatori in ambito regionale ”*;

**VISTO** altresì il comma 2) del già menzionato art. 7 in cui si dispone che la somma complessiva di € 10.000.000,00 è ripartita (secondo l'allegato B al D.M. stesso) fra le Regioni in base ai seguenti criteri:

- a) il 57% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 01 gennaio 2024;
- b) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
- c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province;

**VISTO** l'articolo 10, comma 2, del predetto D.M. 31 luglio 2024 che prevede che con successivi provvedimenti del Direttore Generale della DGCM si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 9 del DM medesimo, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

**VISTI** rispettivamente il D.D. 23 novembre 2021 e il D.D. 04 agosto 2023 e ravvisata l'esigenza di continuare nel solco tracciato per la strutturazione di una Rete di Sportelli Regionali del Consumatore quali punti qualificati sul territorio di assistenza e informazione per i cittadini consumatori al fine di agevolare l'esercizio dei diritti e degli strumenti riconosciuti dalla normativa regionale, nazionale ed europea a tutela dei consumatori, avuto anche riguardo a situazioni di vulnerabilità dei cittadini e a fenomeni di disagio territoriale;

**VISTO** l'Avviso pubblico del 29 novembre 2024 con cui, in considerazione dell'esperienza positiva avviata con il progetto pilota e sperimentale “Digitalmentis” che ha interessato solo nove Regioni, si è esteso a tutte le Regioni italiane, sulla base di manifestazione di interesse volontaria, il progetto finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini/consumatori adulti e soggetti vulnerabili favorendo la formazione specifica dei responsabili ed operatori degli sportelli individuati dalle Regioni nell'ambito della rete di cui all'art. 7 del DM. 31 luglio 2024 di cui il presente decreto costituisce attuazione;



**CONSIDERATO** inoltre che il riconoscimento del finanziamento in base all'Avviso pubblico del 29 novembre 2024 avviene a titolo provvisorio e riveste carattere preliminare e complementare rispetto alle attività della rete degli sportelli di cui all'art. 7 del D.M. 2024 così come tutte le attività di monitoraggio, verifica, rendicontazione, eventuali revoche relative seguono la disciplina unitaria del presente decreto attuativo dell'art. 7 del D.M. 31 luglio 2024;

**CONSIDERATE** le norme in tema di coordinamento della finanza pubblica in sede di attuazione del c.d. federalismo fiscale con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano che escludono l'attribuzione di risorse aggiuntive di cui alla L. 42/2009 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** degli elementi emersi in occasione della 22° Conferenza programmatica Regioni-CNCU di cui all'art. 137 del Codice del consumo tenuta ad Ancona il 17 e 18 ottobre 2024;

**CONSIDERATE** le diverse interlocuzioni con le Regioni ed il coordinamento delle stesse aventi ad oggetto un confronto sull'attuazione delle predette iniziative previste dai decreti ministeriali e da realizzare tramite le Regioni, nel corso delle quali è stata rappresentata in particolare l'esigenza da parte delle Regioni di dare continuità sia alle attività avviate con il progetto sperimentale "Digitalmentis" (estendendo la possibilità a tutte le Regioni interessate, al fine di migliorare la formazione degli operatori-responsabili degli sportelli e dei cittadini oltre all'informazione nei riguardi dei cittadini per aumentare le competenze digitali e l'assistenza digitale da somministrare mediante gli sportelli delle Rete degli sportelli), nonché l'esigenza di adeguata copertura finanziaria per la rete degli sportelli regionali;

**CONSIDERATO** che risulta opportuno procedere con l'individuazione dei criteri, modalità e termini per garantire l'attuazione della previsione di cui all'art. 7 del D.M. 31 luglio 2024 per il finanziamento alle Regioni per la rete regionale degli sportelli da attuarsi preferibilmente con le associazioni dei consumatori regionali;

**CONSIDERATO** altresì opportuno assicurare la più ampia diffusione territoriale per garantire l'accessibilità e prossimità ai cittadini oltre ad assicurare l'organizzazione della Rete per favorire la massima conoscibilità dell'esistenza degli sportelli facenti parte della stessa, il cui accesso da parte dei cittadini deve essere favorito e reso gratuito almeno a livello di prima assistenza. Tale diffusione potrà inoltre beneficiare ulteriormente di visibilità opportunamente valorizzata in termini di raccordo e riconoscibilità a livello nazionale;

**VISTO** l'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 in merito agli obblighi di trasparenza dei contributi ricevuti dalle Associazioni dei consumatori;

**VISTO** l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" che al primo comma stabilisce che *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;

**RITENUTO** di provvedere all'attuazione dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale del 31 luglio 2024, mediante l'individuazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande di contributo per le proposte da parte delle Regioni a valere sulle risorse da



imputare negli anni 2025-2026 anche al fine di assicurare per quanto possibile la continuità dell'operatività degli sportelli operanti nella Rete individuati dalle Regioni ed oggetto di finanziamento ai sensi del D.D. 4 agosto 2024;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) **"legge"**: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) **"decreto di ripartizione 2024"**: il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2024;
- c) **"Contributo"**: la somma totale riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 7 del decreto di ripartizione 2024, destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità illustrate nel decreto e riferita sia alle risorse per la realizzazione delle attività che agli oneri per la commissione di verifica;
- d) **"cofinanziamento"**: ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, per la quota parte delle spese non coperte dal contributo riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni;
- e) **"Piano di attività"**: un programma di attività articolato secondo due direttrici: una è l'attività esercitata tramite gli sportelli regionali aperti al consumatore e l'altra è rappresentata da ulteriori attività sinergiche rispetto all'attività degli sportelli aventi ad oggetto attività di informazione-formazione, assistenza ed educazione in ambito regionale;
- f) **"sportello aperto al consumatore"**: punto di contatto qualificato (*sportello fisico aperto al consumatore*) a cui il consumatore utente può rivolgersi gratuitamente per avere assistenza anche digitale, info-formazione e supporto relativamente ad una questione che attiene all'esercizio dei diritti/opportunità/rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore utente;
- g) **"soggetti beneficiari"**: le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione degli sportelli regionali aperti ai consumatori nonché di ulteriori attività di info-formazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;
- h) **"soggetti attuatori o gestori"**: le Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- i) **"Responsabile Regionale"**: il soggetto titolare di funzioni dirigenziali che in base alle norme regionali è funzionalmente competente in materia di tutela dei consumatori a



livello regionale e pertanto abilitato ad impegnare la Regione rispetto all'esterno;

- j) **"Ufficio competente"**: la Divisione IV - Politiche, normativa e progetti nazionali ed europei per i consumatori. Cooperazione amministrativa europea;
- k) **"Direzione Generale"**: la Direzione Generale Consumatori e Mercato (DGCM);
- l) **"Direttore Generale"**: il Direttore Generale Consumatori e Mercato;
- m) **"Ministero"**: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- n) **"Codice del Consumo"**: il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni;
- o) **"Avviso competenze digitali"**: l'Avviso pubblico del 29 novembre 2024 rivolto alle Regioni per lo sviluppo delle competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili.

## **Art. 2**

### **(Finalità e oggetto)**

1. Il presente decreto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del D.M. 31 luglio 2024, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni in relazione ai programmi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'info-formazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli territoriali aperti ai consumatori, avendo riguardo anche alla strutturazione della Rete degli sportelli regionali ed ai risultati conseguiti sulla base dei decreti direttoriali del 23/11/2021 e 04/08/2023 e s.m.i. finanziati con le risorse provenienti dai precedenti decreti di riparto.
2. Le Regioni sono responsabili della realizzazione dei programmi proposti per l'ottenimento del contributo, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicurando il conseguimento delle finalità di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. 31 luglio 2024.
3. Con il presente decreto si forniscono altresì indicazioni operative relativamente all'attuazione di quanto previsto con l'Avviso 29 novembre 2024 per i relativi aspetti gestionali.

## **Art. 3**

### **(Ripartizione delle risorse finanziarie)**

1. Con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad € 10.000.000,00, di cui € 7.000.000,00 imputati all'esercizio 2025 ed € 3.000.000,00 imputati all'esercizio 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite (allegato B al D.M. 31 luglio 2024) tra le Regioni secondo i seguenti criteri:



- a) il 57% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 01 gennaio 2024<sup>1</sup>;
  - b) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
  - c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province.
3. L'importo delle risorse destinato alle singole Regioni derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2 unitamente all'importo totale spettante a ciascuna Regione è riepilogato nella seguente Tabella 1:

**Tabella 1. Sintesi dei fondi destinati alle Regioni di cui all'Allegato B – DM 31 luglio 2024**

REGIONE	Art.7, co 2 lett. a) ( 57 %)			Art.7, co 2 lett. b) (13%)	Art.7, co 2 lett. c) (30 %)			TOTALE
	Popolazione al 1° gennaio 2024 (dati ISTAT)	%	quota criterio a)	quota criterio b)	N. Province	%	quota criterio c)	
Abruzzo	1.269.963	2,19%	€ 125.005,78	€ 68.421,05	4	3,81%	€ 114.285,71	€ 307.712,55
Basilicata	533.636	0,92%	€ 52.527,19	€ 68.421,05	2	1,90%	€ 57.142,86	€ 178.091,10
Calabria	1.838.150	3,17%	€ 180.933,92	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 392.212,11
Campania	5.590.076	9,65%	€ 550.245,82	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 761.524,02
Emilia Romagna	4.455.188	7,69%	€ 438.535,82	€ 68.421,05	9	8,57%	€ 257.142,86	€ 764.099,73
Friuli Venezia Giulia	1.195.792	2,06%	€ 117.704,94	€ 68.421,05	4	3,81%	€ 114.285,71	€ 300.411,71
Lazio	5.720.272	9,88%	€ 563.061,36	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 774.339,55
Liguria	1.508.847	2,61%	€ 148.519,76	€ 68.421,05	4	3,81%	€ 114.285,71	€ 331.226,53
Lombardia	10.020.528	17,30%	€ 986.346,82	€ 68.421,05	12	11,43%	€ 342.857,14	€ 1.397.625,01
Marche	1.484.427	2,56%	€ 146.116,04	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 357.394,23
Molise	289.413	0,50%	€ 28.487,68	€ 68.421,05	2	1,90%	€ 57.142,86	€ 154.051,59
Piemonte	4.252.581	7,34%	€ 418.592,69	€ 68.421,05	8	7,62%	€ 228.571,43	€ 715.585,17
Puglia	3.890.250	6,72%	€ 382.927,50	€ 68.421,05	6	5,71%	€ 171.428,57	€ 622.777,12
Sardegna	1.569.832	2,71%	€ 154.522,68	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 365.800,87
Sicilia	4.794.512	8,28%	€ 471.936,37	€ 68.421,05	9	8,57%	€ 257.142,86	€ 797.500,28
Toscana	3.664.798	6,33%	€ 360.735,67	€ 68.421,05	10	9,52%	€ 285.714,29	€ 714.871,01
Umbria	854.378	1,48%	€ 84.098,66	€ 68.421,05	2	1,90%	€ 57.142,86	€ 209.662,57
Valle D'Aosta	123.018	0,21%	€ 12.108,98	€ 68.421,05	1	0,95%	€ 28.571,43	€ 109.101,47
Veneto	4.851.972	8,38%	€ 477.592,31	€ 68.421,05	7	6,67%	€ 200.000,00	€ 746.013,37
TOTALE	57.907.633	100,00%	€ 5.700.000,00	€ 1.300.000,00	105	100,00%	€ 3.000.000,00	€ 10.000.000,00

4. Le risorse di cui al comma 3, scomputati gli oneri di verifica da determinarsi ex art. 13, comma 6, sono destinate a ciascuna Regione per un ammontare non inferiore al 70% al finanziamento degli sportelli per il consumatore in ambito regionale, mentre la

<sup>1</sup> Fonte: ISTAT "Indicatori demografici"





restante quota, può essere destinata anche ad altre iniziative individuate dalla Regione, sinergiche e funzionali alle attività degli sportelli, aventi ad oggetto sempre attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori, comprese attività di monitoraggio e comunicazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 31 luglio 2024.

#### **Art. 4**

##### **(Compatibilità con ulteriori risorse)**

1. Il finanziamento di cui al presente decreto è compatibile con le risorse di cui all'Avviso competenze digitali e con ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, destinate alla copertura della quota parte delle spese non coperte dalle risorse riconosciute ai sensi delle presenti disposizioni.

#### **Art. 5**

##### **(Rete degli sportelli)**

1. Per il funzionamento della rete degli sportelli (Linea di attività A) è destinata una quota non inferiore al 70% del contributo riconosciuto alla Regione al netto degli oneri di verifica (cfr allegato B al D.M. 31 luglio 2024).
2. La Regione, scomputati gli oneri di verifica, può determinarsi di destinare la eventuale rimanente quota per la realizzazione di attività (Linea di attività B) di assistenza, informazione ed educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale.
3. Qualora nel corso della realizzazione delle attività di cui al comma 1 e 2 dovesse emergere l'esigenza di variare uno o più soggetti attuatori, la Regione – ferma restando la destinazione minima del 70% delle risorse alle attività della rete di cui al comma 1 - può aggiornare il piano delle attività seguendo l'iter previsto in fase di presentazione della domanda.
4. La Rete a livello regionale si articola in un sistema di sportelli fisici aperti ai cittadini consumatori, in grado di assicurare assistenza ed info-formazione, anche di tipo digitale con particolare riguardo nei confronti dei soggetti vulnerabili. La rete deve essere orientata ad assicurare la diffusione sul territorio regionale della presenza di sportelli qualificati di assistenza gratuita al cittadino consumatore e utente, anche in forma aggregata.
5. A ciascuno sportello, anche in forma aggregata, potrà essere destinata ai sensi del presente decreto una quota di finanziamento non superiore ad € 30.000,00 salvo l'esigenza specificamente motivata e documentata da parte della Regione di destinazioni di importi superiori fino al massimo di € 45.000,00, da impiegarsi avendo riguardo al carico di lavoro, tempo di apertura, bacino di utenza, numerosità dell'aggregazione ed altri eventuali elementi di contesto che dovranno essere evidenziati e specificati dalla Regione nel Piano delle attività di cui all'art. 6. Una quota di finanziamento fino ad € 45.000,00 può essere altresì riconosciuta agli sportelli presso i quali è offerta assistenza digitale qualificata mediante operatori formati.



6. Il piano delle attività, prima della presentazione, deve essere approvato dalla Regione sulla base delle rispettive norme organizzative e di attribuzione delle competenze, sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale ove presente o utilizzate altre modalità di consultazione dove non presente. Dell'avvenuta consultazione si dovrà dare atto, mediante l'indicazione di precisi riferimenti, nel provvedimento di approvazione della proposta di cui al presente decreto da parte della Regione.
7. Allo scopo di rafforzare l'efficacia delle proposte nonché l'economicità delle iniziative, il Ministero promuove la condivisione e lo scambio proficuo di buone prassi tra le Regioni, attività di coordinamento e monitoraggio per le attività comuni comprese le attività di divulgazione e comunicazione anche mediante lo sviluppo di sistemi informatizzati il cui finanziamento potrà rientrare tra le attività di cui all'art. 5 comma 2. Le Regioni indicano nel piano delle attività le forme di collaborazione interregionale che intendono sviluppare.

## **Art. 6**

### **(Piano delle attività)**

1. Il finanziamento di cui all'art. 5 comma 1 è destinato al riconoscimento di un contributo per gli sportelli fisici aperti ai consumatori del territorio regionale in un numero determinato dalla Regione. Gli sportelli devono essere strutturati in un numero tale da assicurare la massima ed omogenea diffusione territoriale ed essere ubicati almeno nel territorio di ciascuna provincia della Regione, assicurando comunque anche per i restanti sportelli una distribuzione su tutto il territorio regionale, che tenga eventualmente conto di specificità come ad es. densità popolazione, difficoltà del territorio, ecc., nonché tenendo conto altresì di canali on-line esistenti o da realizzarsi a livello regionale. Ai fini dell'approvazione del Piano di attività da parte della Direzione si terrà altresì conto delle motivazioni fornite dalla Regione relativamente all'individuazione del numero e della distribuzione degli sportelli sul territorio.
2. Gli sportelli dovranno presentare almeno i seguenti requisiti minimi:
  - a. essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
  - b. i giorni di apertura al pubblico non meno di 2 per sportello a settimana; gli orari di apertura al pubblico non meno di 8 ore a settimana;
  - c. individuazione del soggetto attuatore/gestore, con il quale, nel caso di soggetto diverso dalla Regione, andranno disciplinati mediante apposita convenzione gli elementi fondamentali di gestione dello sportello alla luce delle previsioni del presente decreto ai sensi dell'art. 7;
  - d. accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
  - e. numero telefonico presidiato negli orari di apertura e dotato di segreteria telefonica o altri idonei analoghi strumenti negli orari di chiusura;





- f. identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
- g. gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello. L'assistenza legale nell'ambito di procedimenti giudiziali ed extragiudiziali, così come l'attività del conciliatore nell'ambito di procedure di conciliazione, non potranno essere finanziate ai sensi del presente decreto;
- h. informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/2000;
- i. esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre diverse associazioni dei consumatori, se non possibile altrimenti almeno limitatamente all'orario di apertura dello sportello; la distinzione deve essere chiaramente percepibile dal consumatore/utente;
- j. esposizione, all'esterno della sede, di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
- k. registrazione del numero delle richieste e delle pratiche evase con i principali elementi identificativi;
- l. messa a disposizione del consumatore per la compilazione la modulistica diretta a rilevare il grado di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
- m. adeguata ed evidente informazione, a decorrere almeno dalla data di ammissione a finanziamento, sul sito della Regione e sui siti istituzionali dei soggetti attuatori/gestori, dell'ubicazione degli sportelli, dei giorni e orari di apertura, dei recapiti di contatto e del servizio gratuito reso e con indicazione delle principali tematiche affrontate rispetto alle quali è possibile richiedere assistenza, finanziato ai sensi del presente decreto;
- n. durata minima di apertura di 12 mesi a decorrere non prima della pubblicazione del presente Decreto e con la possibilità di riconoscere spese per le attività sostenute in continuità nei tre mesi precedenti la pubblicazione;
- o. la previsione dei costi totali, con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun sportello con la specificazione di eventuali ulteriori apporti economici;
- p. specificazione se trattasi di sportello già operativo e finanziato nell'ambito del D.D. 04 agosto 2023.

Le informazioni di cui alle lettere f) e g), unitamente alle informazioni di contatto (mail e telefono) e ai giorni e orari di apertura/chiusura, devono essere esposte in modo chiaro ed evidente al consumatore presso le sedi degli sportelli finanziati, oltre che sui siti internet delle associazioni individuate quali soggetti attuatori.



3. Relativamente a ciascun sportello finanziato andranno valorizzati i seguenti indicatori di risultato:

<b>Regione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Documentazione a supporto</b>
<b>numero di sportelli:</b>		Generalità degli sportelli
<b>Per ciascun Sportello aperto finanziato</b>	- n. di richieste presso lo sportello:	Archivio delle richieste informazioni/e-mail
	- n. di informazioni telefoniche/e-mail:	
	- numero di pratiche evase:	Archivio delle pratiche
	- n..... pratiche di assistenza digitale (ove fornita)	
	- numero totale di conciliazioni effettuate ... di cui andate a buon fine ...	Archivio delle conciliazioni
	- altro (specificare ad. esempio il grado di soddisfazione dei consumatori per le attività realizzate, ecc.)	

4. Il finanziamento di cui all'art. 5, c. 2 è destinato alla realizzazione di attività di assistenza, info-formazione e educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale. È preferibile che dette attività siano dirette a potenziare ed efficientare il sistema della Rete degli sportelli, anche mediante la creazione di sistemi di CRM, ovvero ad ulteriori attività complementari a quelle oggetto di finanziamento dell'Avviso competenze digitali in particolare per le Regioni che non abbiano aderito a tale Avviso. È altresì finanziata la realizzazione di strumenti di collegamento e monitoraggio tra sportelli (anche facenti capo a soggetti gestori/attuatori diversi), nonché la partecipazione a coordinamenti sovraregionali che mirino alla messa in comune di buone pratiche, anche ai fini della rilevazione del grado di soddisfazione da parte dei consumatori.

5. Nel Piano delle attività dovrà essere riportata:

- la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle attività, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici, che si intendono realizzare e dei relativi risultati;
- la previsione dei costi, durata e soggetto attuatore;
- l'indicazione dei risultati misurabili che si intende conseguire attraverso la realizzazione delle attività previste mediante l'indicazione di un set di indicatori coerenti con le attività proposte;



- d. il dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse da parte della stessa Regione e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti europei;
- e. la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni per la realizzazione di attività di informazione sulla rete degli sportelli, anche in collaborazione ed in coordinamento con altre Regioni.

## **Art. 7**

### **(Soggetti attuatori e gestori)**

1. Il piano delle attività, compresa la gestione degli sportelli della rete di cui all'art. 5 comma 1, è realizzato dalla Regione, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le cui modalità di individuazione e coinvolgimento sono specificate nel piano stesso.
2. I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori e/o gestori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività di cui all'art. 5 co. 1 (Linea A) e co. 2 (Linea B), la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la specificazione se trattasi di sportelli aggregati e dei soggetti che compongono l'aggregazione e le modalità di funzionamento, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese, eventuale riconoscimento da parte della Regione di spese relative alle attività sostenute in continuità nei tre mesi precedenti alla pubblicazione del presente decreto per il funzionamento di sportelli operativi ed approvati dalla Regione (cfr. art. 6 co. 2 lett. n) e art. 8 co. 2). Lo schema di convenzione, le cui previsioni devono essere conformi al presente decreto, deve essere trasmesso come allegato del piano di attività.

## **Art. 8**

### **(Spese ammissibili)**

1. Fatta salva l'eventuale diversa disciplina relativamente alle ulteriori risorse finanziarie destinate alla proposta da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, per la realizzazione delle attività di cui al presente decreto sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto beneficiario:
  - a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti*: acquisto (anche mediante locazione finanziaria) o noleggio (con regolare contratto), di macchinari, attrezzature o prodotti nuovi di fabbrica (sono esclusi i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;



*b) spese per acquisizione di servizi relativi a:*

- 1) realizzazione di appositi programmi informatici per il mantenimento o l'aggiornamento di siti internet già esistenti, per la realizzazione o l'evoluzione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche;
- 2) iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli di cui all'art. 5, comma 1 con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura e ad esclusione delle spese relative alle iniziative di cui all'Avviso 29 novembre 2024;

*c) spese per consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché sia esibita regolare fattura e non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto. Le prestazioni di lavoro autonomo non possono essere rendicontate tra le spese del personale dipendente delle Associazioni e devono essere corredate dalla documentazione ivi prevista;*

*d) spese di retribuzione del personale:* dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali non autonome con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta. Non possono essere riconosciute quali spese di personale le prestazioni di lavoro autonomo;

*e) rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;*

*f) oneri relativi alle attività di verifica per i membri della Commissione all'articolo 13;*

*g) spese generali: determinate in modo forfettario nella misura massima del 20% dell'importo del contributo ammesso. Si riferiscono a spese riferite alle attività oggetto del presente decreto per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni*



Internet, hard disk esterni/mobili, cavi, mouse, webcam, cuffie, leggio, treppiedi, tablet, licenze per programmi informatici, ecc. servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, buoni pasto del personale dipendente come definito alla lettera d) (ad esclusione del personale della Regione), copertura assicurativa per i volontari, spese riferite ad attività di rendicontazione, segreteria, organizzazione, coordinamento e amministrazione e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f).

2. Le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, comma 1 sono ammissibili dalla data di pubblicazione del presente decreto. Possono altresì essere riconosciute le spese effettuate fino ad un massimo di tre mesi precedenti la pubblicazione del presente decreto sostenute in continuità con le attività finanziate ai sensi del D.D. 04 agosto 2023 approvate dalla Regione. Le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, comma 2 sono ammissibili a decorrere dalla data di comunicazione ministeriale di ammissione a finanziamento del piano attività.
3. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori/gestori delle attività proposte devono essere rendicontate alla Regione e devono essere da queste accertate e liquidate nei limiti dell'importo previsto nelle rispettive convenzioni, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto ed alle eventuali disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione che andranno specificate. La Regione è responsabile della valutazione documentata della pertinenza, della congruità e della conformità alle disposizioni del presente decreto delle spese sostenute dai soggetti attuatori.
4. Sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento tracciato. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Non sono ammessi pertanto pagamenti in contanti.
5. Non sono ammissibili spese di cui al comma 1 lettera d, limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettere a), b) ed c) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado.
6. È consentita la rimodulazione tra le macro-voci di spesa documentata (fino ad un massimo del 20%) purché all'interno della medesima linea di attività.
7. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 13 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la conformità delle spese alle indicazioni del presente decreto, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di servizi di cui al comma 1, lett. c), i contratti



relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento, informazioni relative all'applicazioni del personale dipendente.

8. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera d), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
9. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: *"Finanziato nell'ambito del programma della Regione \_\_\_\_ con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14/2/2025"*
10. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
11. Sui titoli di spesa originali e sulle fatture digitali e altri titoli di spesa nativi digitali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere riportata all'interno del titolo stesso una dicitura del seguente tenore: *"Finanziato nell'ambito del programma della Regione \_\_\_\_ con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD \_\_\_\_"* ad eccezione per quelle sostenute nei tre mesi precedenti la pubblicazione del presente decreto e riferite alle attività realizzate in continuità ex D.D. 4 agosto 2023 che siano ammesse dalla Regione.
12. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto gestore/attuatore ed in copia presso il soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o degli organi preposti.
13. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui all'Avviso 29 novembre 2024 si applicano i criteri del presente articolo per quanto compatibili. Il contributo riconosciuto alla Regione coordinatrice è riconosciuto a titolo forfettario a fronte della relazione delle attività svolte.

## **Art. 9**

### **(Termini e modalità per la presentazione delle domande)**

1. La domanda di ammissione al finanziamento predisposta secondo l'allegato (Mod. 1), unitamente al piano delle attività predisposto secondo l'allegato (Mod. 2) corredato dalla scheda sportelli (Mod. 2a in formato excel) contenente anche la richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione subordinata questa ultima all'ammissione della domanda, può essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 31 marzo 2025. La domanda di ammissione a contributo sottoscritta digitalmente dal





responsabile regionale, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: [dgcm.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div04@pec.mimit.gov.it).

2. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148 ex art. 7 D.M. 31 luglio 2024. Domanda della Regione \_\_\_\_\_".
3. Con la domanda di ammissione a finanziamento, la Regione trasmette altresì l'atto della Regione di approvazione del Piano attività e l'atto in cui si formalizza la consultazione dell'organo rappresentativo delle associazioni regionali ove presente, o altre modalità di consultazione dove non presente, effettuata dalla Regione sulla stessa proposta ed allo schema di convenzione tra Regione e soggetto attuatore/gestore.
4. Unitamente alla trasmissione della domanda di cui al primo comma la Regione che ha presentato la manifestazione di interesse accettata ai sensi dell'Avviso 29 novembre 2024 trasmette altresì gli elementi di dettaglio tecnico operativi rispetto al piano generale di formazione ed informazione proposto ai sensi del citato Avviso competenze digitali, predisposto secondo l'allegato (Mod. 2bis).

#### **Art. 10**

##### **(Modalità e termini per l'istruttoria)**

1. L'Ufficio competente istruisce, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, la domanda di finanziamento presentata dalla Regione.
2. L'Ufficio competente può richiedere, tramite e-mail o pec, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. La Regione deve ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 facendo pervenire gli elementi richiesti con la massima tempestività e comunque nei termini stabiliti nella richiesta stessa.
4. La Direzione Generale, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, dispone l'ammissione provvisoria al finanziamento e trasmette apposita comunicazione al soggetto beneficiario specificando l'ammontare del finanziamento per la realizzazione della proposta (art. 5, co. 1 e 2) e gli oneri di verifica distintamente per i due rappresentanti ministeriale e regionale.
5. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria di cui ai commi da 1 a 3 la Direzione Generale dà tempestiva comunicazione alla Regione, specificandone le motivazioni.
6. Inoltre, l'ufficio competente, acquisiti gli elementi di dettaglio tecnico operativi riguardanti le attività previste dall'Avviso competenze digitali, istruisce gli elementi acquisiti e può nel caso chiedere informazioni.

#### **Art. 11**

##### **(Monitoraggio sullo stato di avanzamento)**

1. Il soggetto beneficiario effettua il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, utilizzando il modello allegato (Mod. 3 e 3a), che fa stato del monitoraggio al 31 dicembre 2025, da trasmettere alla Direzione entro il 2 marzo 2026 unitamente alla richiesta di erogazione della seconda anticipazione di cui



all'art. 14, comma 1 lett. b), utilizzando il Mod. 4;

2. Per le Regioni che hanno partecipato all'Avviso del 29 novembre 2024, entro il termine del 30 settembre 2025, la Regione trasmette la relazione di monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti utilizzando il Mod. 3bis.
3. L'Ufficio competente può richiedere elementi informativi e/o integrativi con riguardo al rispetto e coerenza alle disposizioni di cui al presente decreto, sullo stato di attuazione ed avanzamento delle attività della stessa in ogni fase del procedimento.

## **Art. 12**

### **(Avvio e durata delle attività e termini per la rendicontazione)**

1. L'avvio delle attività proposte nel piano ammesso a contributo deve avvenire entro massimo trenta giorni dalla comunicazione di ammissione e comunicata da parte della Regione alla pec [dgcm.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div04@pec.mimit.gov.it).
2. La comunicazione di avvio delle attività di cui all'Avviso del 29 novembre 2024 sulle competenze digitali per le Regioni che vi hanno aderito deve avvenire tempestivamente entro il primo semestre 2025 ed essere comunicata alla pec [dgcm.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div04@pec.mimit.gov.it) mediante trasmissione del Mod. A unitamente alla richiesta di erogazione della seconda quota.
3. Le attività ammesse a contributo devono essere ultimate, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 30 settembre 2026 e rendicontate entro il 20 novembre 2026.
4. Entro i termini di cui al comma 3 devono essere altresì ultimate e rendicontate le attività di cui all'Avviso competenze digitali.

## **Art. 13**

### **(Commissione di verifica)**

1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento, la realizzazione delle attività previste da ciascuna Regione, dei risultati raggiunti e delle spese sostenute, il Ministero e la Regione provvedono a nominare entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione di cui all'art. 10 comma 4, il proprio rappresentante nella commissione di verifica e a darne comunicazione all'altra parte.
2. La Commissione così composta è incaricata altresì di verificare le attività realizzate e le spese sostenute di cui all'Avviso 29 novembre 2024 sulle competenze digitali per le Regioni che hanno presentato la manifestazione di interesse accettata dal Ministero.
3. La Commissione provvede all'espletamento delle attività di verifica, anche mediante l'individuazione di opportuni campionamenti, potendo richiedere, ove necessario, elementi informativi e documentazione relativa alle attività e alle spese e redige un apposito verbale conclusivo che trasmette alla Regione ed al Ministero entro l'11 dicembre 2026, a seguito del quale viene disposto il riconoscimento degli oneri. La Commissione procede acquisendo le valutazioni della Regione circa gli elementi di pertinenza, congruità e conformità alle disposizioni del presente decreto delle spese sostenute dai soggetti attuatori. Per le attività di verifica la Commissione si organizza



con le modalità più opportune, prevedendo preferibilmente la verifica in loco.

4. La Direzione Generale può fornire con proprie circolari, alle Regioni e alle Commissioni di cui al comma 1, indicazioni in merito alle verifiche ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
5. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del finanziamento riconosciuto alla Regione dal presente decreto e sono erogati da parte del Ministero e della Regione ciascuno al proprio rispettivo rappresentante.
6. L'ammontare degli oneri di verifica per il rappresentante ministeriale è forfettario al lordo della tassazione di legge ed è onnicomprensivo a titolo di rimborso spese, determinato nella misura dello 0,50% dell'importo del contributo provvisorio riconosciuto alla Regione sulla base del presente decreto e dell'Avviso del 29 novembre 2024, e non può essere inferiore ad € 1.500,00 e superiore ad € 2.800,00. La determinazione degli oneri per il rappresentante regionale avviene a cura della Regione e non può essere superiore ai predetti limiti.

#### **Art. 14**

##### **(Erogazione del finanziamento e rendicontazione)**

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Direzione Generale secondo le seguenti modalità:
  - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 70% del contributo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare unitamente alla presentazione della domanda di finanziamento predisposta secondo il Mod. 1 e a seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento nell'anno 2025;
  - b) una seconda quota a titolo di seconda anticipazione nel primo semestre 2026, pari al 30% del contributo, scomputati gli oneri di verifica relativi al rappresentante ministeriale, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare secondo il Mod. 4 unitamente all'invio del monitoraggio di cui all'art. 11 (Mod. 3, 3a) e a seguito di positiva istruttoria da parte dell'ufficio competente;
2. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 12, comma 3, la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 5 e 5a), sottoscritta dal responsabile regionale, che illustri le attività realizzate compresi i risultati ottenuti, le verifiche della Regione, unitamente ai mandati di pagamento effettuati dalla Regione che attestino l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate.
3. Nei termini di cui all'articolo 12, comma 3, va trasmessa la rendicontazione relativa alle attività di cui all'Avviso competenze digitali a cura delle Regioni che vi hanno aderito, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 5bis) da trasmettere insieme ai mandati di pagamento effettuati dalla Regione che attestino l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate;
4. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi delle disposizioni del presente decreto e, anche sulla base delle risultanze del verbale di



verifica redatto dalla Commissione di cui all'articolo 13, accerta la conformità delle attività realizzate agli obiettivi e alle finalità della proposta ammessa al finanziamento. L'Ufficio competente determina, quindi, l'ammontare del finanziamento ammissibile e procede a definire l'importo da ammettere definitivamente.

5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2, 3 e 4, svolte dall'Ufficio competente con decreto del Direttore Generale è disposta l'ammissione definitiva o nel caso la revoca del finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
6. Qualora l'importo del contributo ammissibile definitivamente risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato che verrà indicata nel provvedimento di revoca, le somme in eccesso maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'avvento trasferimento della quota fino all'effettiva restituzione, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

## **Art. 15**

### **(Revoche)**

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
  - a) mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle comunicate in sede di domanda;
  - b) mancato rispetto per lo sportello interessato dei requisiti minimi previsti all'art. 6, co. 1 punto 1.1;
  - c) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'articolo 11, comma 1 e 2 e dall'articolo 12 commi 3 e 4;
  - d) negativa valutazione, anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 13, delle attività realizzate e delle spese sostenute (comprese le attività relative all'Avviso competenze digitali);
  - e) mancata o incompleta trasmissione dei mandati di pagamento ai sensi dell'art. 14, comma 2 e 3 (compresi i mandati per le attività relative all'Avviso competenze digitali);
  - f) mancato adempimento relativo agli oneri di cui all' art. 13;
  - g) mancato completamento delle attività proposte e finanziate entro il termine fissato dall'articolo 12 e per le attività relative allo sviluppo delle competenze digitali entro il termine fissato dall'art. 5 dell'Avviso competenze digitali.
  - h) invio di documentazione relativa al monitoraggio e/o rendicontazione incompleta, tardiva o comunque confusa e lacunosa, tale da determinare più di una richiesta di



chiarimenti e/o integrazioni per la medesima annotazione.

## **Art. 16**

### **(Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati)**

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. le Associazioni dei consumatori (o altri soggetti attuatori che ricadano nelle medesime previsioni) sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet ai sensi della suddetta normativa dei contributi ricevuti ai sensi del presente decreto sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex art. 7 D.M. 31 luglio 2024 – Regione ....", il cui adempimento sarà oggetto di verifica da parte delle Regioni eroganti.
2. Le Regioni, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegnano a contribuire alla divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

## **Art. 17**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali che la Direzione generale raccoglie in relazione alle attività svolte per effetto del presente avviso viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

## **Art. 18**

### **(Pubblicità)**

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero: [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it) e ne sarà data la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione agli uffici competenti delle Regioni.

### **CONTATTI:**

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla Div. IV – Politiche, normativa e progetti nazionale ed europei per i consumatori. Cooperazione amministrativa europea - della Direzione generale:

**e-mail certificata:** [dgcm.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div04@pec.mimit.gov.it)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Gianfrancesco Romeo)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*



Allegati:

- Mod\_1\_Domanda e Richiesta prima quota
- Mod\_2\_Piano attività
- Mod\_2a\_Scheda sportelli (excel)
- Mod\_2bis\_Piano di dettaglio tecnico-operativo Avviso competenze digitali
- Mod\_3\_Monitoraggio
- Mod\_3a\_Scheda monitoraggio sportelli (excel)
- Mod\_3bis\_Monitoraggio Avviso competenze digitali
- Mod\_4\_Richiesta seconda quota
- Mod\_5\_Relazione di rendicontazione
- Mod\_5a\_Scheda rendiconto sportelli (excel)
- Mod\_5bis\_Relazione rendicontazione Avviso competenze digitali
- Mod\_A\_Comunicazione avvio attività e richiesta II quota Avviso competenze digitali